

**CITTA' METROPOLITANA  
DI CATANIA**

**Capitolato**

**Polizza di Assicurazione**

***RESPONSABILITA' CIVILE verso TERZI  
(R.C.T.)***

***RESPONSABILITA' CIVILE verso  
PRESTATORI d'OPERA  
(R.C.O.)***

***LOTTO UNICO***

**DEFINIZIONI**

**ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

**POLIZZA**

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

**CONTRAENTE**

**Città Metropolitana di Catania**, in nome proprio e per conto della sua società partecipata a capitale pubblico **Pubbliservizi S.p.A.**

**ASSICURATO**

Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e, pertanto, **la Città Metropolitana di Catania**, la società partecipata a capitale pubblico **Pubbliservizi S.p.A.**, i Legali Rappresentanti, gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti, i Dipendenti, i componenti degli Organi Collegiali nonché altro Personale non dipendente ed i Soggetti equiparati di cui l'Assicurato si avvale.

**COMPAGNIA/SOCIETA'/IMPRESA**

L'impresa assicuratrice.

**RISCHIO**

La probabilità del verificarsi del sinistro.

**PREMIO**

La somma dovuta alla Società.

**SINISTRO**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**COSE**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**SUBAPPALTATORE**

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

**BROKER**

MARSH S.p.A..

**FRANCHIGIA**

Importo prestabilito che per ogni sinistro viene dato dall'indennizzo e che rimane a carico dell'assicurato.

**SCOPERTO**

Percentuale prestabilita dell'indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell'assicurato.

**DANNI PATRIMONIALI**

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamento a cose.

**MERCEDI**

Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga corrisposti al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL).

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di **Città Metropolitana di Catania** in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali, competenze, prestazioni, di tutti i compiti previsti dalle norme Comunitarie, Nazionali, Regionali, Comunali, presenti e future, comprese le successive integrazioni e modificazioni e di tutte le disposizioni interne degli Organi competenti, purchè non in contrasto con le sopradette norme e comunque tutte le attività di fatto svolte. Il Contraente qualora non gestisca in proprio servizi, attività e competenze, può avvalersi di ditte o altri Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la Responsabilità Civile che possa ricadere sul Contraente, a qualsiasi titolo, per fatti commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi Canada, Messico e USA.

L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

Tutte le eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite.

Sono inoltre comprese in garanzia tutte le attività svolte dalla società **Pubbliservizi S.p.A.** nei termini ed alle condizioni tutte di cui alla presente polizza.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

### Art. 01

#### DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

### Art. 02

#### DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del 01/05/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 01/08/2018.

### Art. 03

#### PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 01/05/2018. Il pagamento del premio verrà effettuato da parte della **Città Metropolitana e dalla Pubbliservizi S.p.A.** nei confronti della Compagnia aggiudicataria del rischio.

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del 60° giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per altre eventuali scadenze di rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### Art. 04

#### MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali di assicurazione, sono i seguenti:

##### MASSIMALI ASSICURATI:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)  
- € 10.000.000,00 unico  
sinistro/persona/danni a cose e/o animali
- b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)  
- € 10.000.000,00 per sinistro, con il limite di  
- € 3.000.000,00 per persona.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate queste ultime successivamente alla scadenza dell'assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro.

### Art. 05

#### VARIAZIONI DI RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 06** **FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

**Art. 07** **REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurata per la gestione ed esecuzione della polizza.

**Art. 08** **ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sull'importo totale delle mercedi lorde erogate ai dipendenti e dei compensi erogati al personale non dipendente, espressamente indicate nell'Allegato – scheda di offerta economica.

**Art. 09** **OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società entro 30 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

**Art. 10** **OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**Art. 11** **GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

**Art. 12** **FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

**Art. 13** **ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 14** **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

**Art. 15** **RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA**

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale e la Compagnia aggiudicataria, in caso di coassicurazione, sarà indicata dalle altre Imprese Assicuratrici presenti nel riparto di polizza, quale Delegataria.

Le Compagnie coassicuratrici concorreranno al pagamento dei risarcimenti liquidati, in proporzione alla quota rispettivamente assunta e saranno responsabili solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

**Art. 16** **VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

**Art. 17** **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**Art. 19** **CLAUSOLA BROKER**

Alla Marsh SpA e' stata affidata dalla **Città Metropolitana di Catania e dalla Pubbliservizi S.p.A.** la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker Marsh S.p.A

La remunerazione del broker è a carico delle Compagnia aggiudicataria con la quale verrà stipulato e/o prorogato il contratto, e avverrà come segue:

Per la parte di premio relativa alla **Pubbliservizi S.p.A.** il Broker intermedierà la commissione del 12%.

Mentre per la parte di premio della **Città Metropolitana di Catania** il Broker intermedierà una commissione del 5%.

#### CLAUSOLE VESSATORIE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 2 - Durata del Contratto

Art. 7 - Regolazione e conguaglio premio

Art. 12 - Foro competente

Data

-----

L'Impresa

-----

il Contraente

-----

## CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

**Art. 20**

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### **A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, compresa la RC derivante all'Amministrazione contraente per fatti imputabili ai diversi soggetti del cui operato l'Amministrazione stessa si avvale per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali ed identificabile dalle proprie evidenze formali esclusivamente ove sussista uno specifico obbligo di legge a carico della Contraente entro i limiti ed i massimali stabiliti.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C..

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

#### **B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- 2) ai sensi tutti del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

#### **MALATTIE PROFESSIONALI**

L'assicurazione delle malattie professionali si riferisce esclusivamente alle malattie riconosciute come tali dall'INAIL, escluse, comunque, la silicosi e l'asbestosi.

Questa assicurazione esplica i suoi effetti alla condizione tassativa che le malattie insorgano e si manifestino in data

posteriore alla stipulazione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Questa assicurazione non vale per le malattie professionali che si manifestino o che siano denunciate dopo 18 mesi

dalla data di cessazione della polizza o del rapporto di lavoro.

Per questa estensione, il massimale indicato nella Specifica per la garanzia R.C.O. rappresenta la massima esposizione della Compagnia per più danni manifestatisi nello stesso periodo di assicurazione.

Questa garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

**Art. 21**

### PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono



attività presso il Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, adetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del Contraente o comunque all'interno dei locali del Contraente medesimo.

Sono considerati terzi anche:

- a) i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i Dirigenti ed i Funzionari.
- d) si precisa che la Pubbliservizi S.p.A. e la Città Metropolitana sono terze tra di loro.

**Art. 22**

**RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.**

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

### **1) Committenza auto ed altri veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

### **2) Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

### **3) Veicoli dei dipendenti/terzi**

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti/terzi, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 250,00.

### **4) Mense/Insegne/Vigilanza/Cani da guardia**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, ristorazione, ivi compreso il rischio di somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti con apparecchi automatici anche se di proprietà di terzi. Nel caso in cui la gestione dei servizi è affidata a terzi, la presente assicurazione comprende soltanto la eventuale R.C. del Contraente. Sono altresì compresi i danni derivanti da cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, nonché i danni derivanti da servizio di vigilanza con gurdiani armati e cani da guardia.

### **5) Carrelli e Macchine Operatrici**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli, attrezzature, dispositivi, macchinari strumnetazione, impianti, mezzi di trasporto interni, automezzi e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs n. 209/2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche e integrazioni, impiegati nello svolgimento dell'intero complesso di attività o servizi, senza esclusione alcuna.

### **6) Installazione e/o Manutenzione**

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

### **7) R.C. da Committenza lavori**

Per i lavori ceduti in appalto da parte del Contraente, resta stabilito che è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente stesso, per danni cagionati a terzi dagli appaltatori durante l'esecuzione di detti lavori.

#### **8) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti**

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

#### **9) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% e con l'applicazione di una franchigia pari alla franchigia di polizza e con il massimo risarcimento di € 150.000,00 per periodo assicurativo.

#### **10) Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con l'applicazione di una franchigia pari alla franchigia di polizza e con il massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

#### **11) Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con l'applicazione di una franchigia pari alla franchigia di polizza nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

#### **12) Danni da furto**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con una franchigia pari alla franchigia di polizza per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

#### **13) Danni alle cose di terzi**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con una franchigia pari alla franchigia di polizza per ogni danneggiato. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo non potrà comunque superare l'importo di € 50.000,00.

#### **14) Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata applicando una franchigia pari alla franchigia di polizza per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

#### **15) Responsabilità Civile personale dei Dirigenti Quadri e Dipendenti**

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

#### **16) Responsabilità da Incendio**

La garanzia vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da incendio a terzi.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di franchigia pari alla franchigia di polizza e con un massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

#### **17) Proprietà e/o conduzione di fabbricati**

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o uso-conduzione di fabbricati e loro parti, strade, impianti di illuminazione, pertinenze, dipendenze, parcheggi, parchi e giardini (compresi alberi e piante in genere, le macchine agricole adibite a lavori nei parchi e giardini medesimi) e compresi tutti i relativi impianti fissi, nonché i lavori di ordinaria manutenzione.

#### **18) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere.

#### **19) Spettacoli/Sagre/Manifestazioni/Feste/Convegni/Congressi/Riunioni/Fiere**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, congressi, mostre, fiere, riunioni, visite guidate o altra attività connessa alle citate manifestazioni, esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici.

#### **20) Impianti sportivi e ricreativi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi (quali ad esempio il Palacannizzaro ad Acicastello) e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi.

#### **21) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di scuole, asili e corsi d'istruzione professionale.

#### **22) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili/Randagismo**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani e dal fenomeno del randagismo.

#### **23) Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli /Mercati**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi anche pubblici, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati.

#### **24) Proprietà e/o gestione di giochi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.

#### **25) Mezzi di trasporto non a motore**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

#### **26) Consegna/Prelievo/Rifornimento**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

#### **27) Gestione di attività e/o servizi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.

### **28) Acquedotti/Rete fognaria**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e manutenzione:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o conduttori.

### **29) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

### **30) Lavori di pulizia e manutenzione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere, operazioni di disinfezione, disinfestazione comunque eseguite.

### **31) Inquinamento/contaminazione**

Per danni conseguenti ad inquinamento dovuto a fatto accidentale, contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriescite a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di impianti e condutture la presente estensione si intende prestata a parziale deroga dell'art. 23 lett. E) ed a condizione che tutti gli impianti siano in regola con le norme vigenti. Il limite massimo di risarcimento è pari ad € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione del 10% di scoperto e con l'applicazione della franchigia pari alla franchigia di polizza.

La garanzia è estesa inoltre:

- la responsabilità civile derivante dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.s.m.i.i.; è altresì compresa la responsabilità personale in capo ai dipendenti ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti da tale normativa;
- la responsabilità civile per i danni cagionati agli effetti personali dei dipendenti che subiscano danni in occasione di lavoro o servizio con un limite di risarcimento pari ad € 250,00 senza applicazione di scoperto/franchigia;
- la responsabilità civile derivante dall'esistenza di officine meccaniche, laboratori, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti ed attrezzature;
- all'interno dei luoghi di lavoro;
- la responsabilità civile derivante da attività svolte dalla squadra antincendio.

#### **Art. 23**

#### **DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art. 20 lett. B.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

- b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- e) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di esalazioni fumogene o gassose; sono altresì esclusi i danni dovuti ad interruzioni, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento- ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 22. 32)
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione

con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- g) Danni da furto, ad eccezione di quanto previsto all'art. 22.12);
- h) I danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione delle date (c.d. rischio 2000);
- i) Limitatamente alla sola Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione dei fabbricati sono esclusi i danni derivanti:
  - da stillicidio;
  - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
  - rigurgito di fogna.
  - Da spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e /o condutture

**La presente garanzia è prestata con un limite di risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo di € 50.000,00**

- j) Alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.14);
- k) Alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni;
- l) Cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.10);
- m) Alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.13);
- n) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- o) Provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate.
- p) l'assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi non comprende la responsabilità civile professionale dei medici addetti agli ambulatoriali, poliambulatoriali, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge ad USSL – ASL ed altre aziende municipalizzate e per l'esercizio di eventuali case di cura;
- q) ad integrazione delle CGA di polizza si precisa che la presente polizza non comprende la responsabilità (anche per la copertura RCO) derivante da presenza di uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- r) i danni di qualunque tipo derivanti da asbesto e qualsiasi sostanza che lo contenga (esclusione che estende i suoi effetti anche dalla clausola di estensione alle malattie professionali )
- s) i danni derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM)
- t) i danni derivanti da campi elettromagnetici legati ad attività nei settori radio, telefonia fissa e mobile;
- u) Sono esclusi dall'Assicurazione i danni da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- v) la perdita finanziaria non conseguente a danni a persone o danni a cose;
- w) responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
- x) i danni derivanti da discriminazione, abuso o violenza sessuale.

**Art. 24**

**FRANCHIGIA**

Resta convenuto che per ogni sinistro indennizzato resterà a carico del Contraente/Assicurato l'importo della franchigia fissa per sinistro pari ad € 5.000,00.

La Compagnia prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla presente polizza.

Si precisa inoltre, che la Compagnia nell'atto di liquidazione e quietanza del danno sottoscritto dal terzo danneggiato, avrà cura che lo stesso risulti del tutto liberatorio oltre che nei confronti dell'assicurato responsabile per il verificarsi del danno (sul quale graverà il rimborso dell'importo in franchigia) anche nei confronti dell'altro assicurato, per il quale la transazione assume carattere di definitività anche per le eventuali responsabilità vicarie residuali di quest'ultimo.

La Compagnia inoltrerà apposito elenco riepilogativo e separato indicante gli importi da recuperare per la Città Metropolitana di Catania e per la Pubbliservizi S.p.A.. Il Contraente/Assicurato rimborserà alla Compagnia con cadenza annuale ed entro il termine di 60 gg. (previa consegna della relativa documentazione), l'importo delle franchigie anticipate ai danneggiati.

<b>Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010</b>
--

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

L'Impresa

il Contraente

-----

-----

**ALLEGATO SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**  
**MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DA RENDERE IN BOLLO**  
**– Lotto unico 1 RCT/O**  
**(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)**

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

**CONTRAENTE:** Città Metropolitana di Catania e Pubbliservizi S.p.A.

**DURATA CONTRATTUALE:** dalle ore 24.00 del 01/05/2018 alle ore 24.00 del 01/08/2018.

Il sottoscritto:	.....									
codice fiscale:	.....									
nato a:	.....	il:	.././....							
domiciliato	per	la	carica	presso	la	sede	societaria,	nella	sua	qualità
di: <sup>1</sup> .....										
e legale rappresentante dell'Impresa:	.....									
con sede legale in:	.....									
Via/Piazza:	.....	C.A.P.								
.....										
Telefono:.....;	Fax:.....;	PEC:.....								
codice fiscale:	.....	Partita	.....	I.V.A.:						
.....										

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

**DICHIARA**

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il .....% rispetto all'importo dei ricavi ;

---

**1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

**PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:**

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra il valore del premio lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio lordo offerto dal concorrente.

**PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA**

Fermo restando che il valore a base d'asta indicato nella relativa lettera d'invito non può essere superato,

**SEZIONE ASSICURATA:**

- a) responsabilità civile verso Terzi (RCT)
- b) responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

**MASSIMALI ASSICURATI:**

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
  - € 10.000.000,00 unico sinistro/persona/danni a cose e/o animali
- b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)
  - € 10.000.000,00 per sinistro, con il limite di
  - € 3.000.000,00 per persona.

**RETRIBUZIONI LORDE PREVENTIVATE**

**Città Metropolitana di Catania: € 3.816.996,00**

**Pubbliservizi: € 2.000.000,00**

**OFFERTA PER PERIODO CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA**

Tasso lordo (promille) ..... ‰

Premio imponibile = € .....

Imposte annue = € .....

• **PREMIO LORDO:**

in cifre = € .....

in lettere = € \_\_\_\_\_

**OFFERTA PER PERIODO PUBBLISERVIZI SPA**



Tasso lordo (promille) ..... ‰

Premio imponibile = € .....

Imposte annue = € .....

• **PREMIO LORDO:**

in cifre = € .....

in lettere = € \_\_\_\_\_

**PREMIO COMPLESSIVO CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA - PUBBLISERVIZI**

Premio imponibile complessivo = € .....

Imposte annue complessive = € .....

• **PREMIO LORDO complessivo:**

in cifre = € .....

in lettere = € \_\_\_\_\_

**ACCETTAZIONE:**

La Società ..... è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del .....

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione